

Dig *Italia*

Numero 0 - **2005**

Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

La Dichiarazione sull'avvio e lo sviluppo di procedure di deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche

Antonia Ida Fontana

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

Perché una «Dichiarazione»

Le biblioteche nazionali europee sono state da subito consapevoli dell'ineludibile necessità di estendere alle pubblicazioni elettroniche l'elenco dei documenti soggetti al deposito legale.

Per sensibilizzare a livello nazionale i portatori di interesse e fornire gli strumenti terminologici e procedurali ai singoli paesi dell'Unione Europea, un gruppo di lavoro formato da membri della Conferenza delle Biblioteche Nazionali Europee (CENL) e dalla Federazione Editori Europei (FEP), alla fine degli anni novanta, lavorò alla redazione di un Codice di comportamento per il deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche.

Il Codice approvato nel 2000 ha costituito un utile supporto per i progetti nazionali di sperimentazione delle procedure di deposito, e un vademecum per la successiva codificazione legislativa di quelle stesse procedure.

Con riguardo all'Italia, per esempio, il Codice ha fornito nel corso del 2000 le linee guida per la sperimentazione presso la Biblioteca nazionale

centrale di Firenze (BNCF) del deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche nell'ambito del progetto nazionale EdEN (Edizioni Elettroniche Nazionali) voluto dalla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. Sono state seguite, in particolare, le raccomandazioni contenute nel codice con riguardo alle modalità di accesso alle pubblicazioni elettroniche dalle postazioni della biblioteca¹. Punto non a caso tra i più «sensibili» in quanto maggiormente suscettibile di scalfire l'intangibilità dei diritti economici degli editori. Proprio per le modalità di accesso il Codice suddetto ha avuto il merito di fornire soluzioni già passate al vaglio del confronto tra editori e biblioteche promosso dal gruppo di lavoro FEP e CENL, e quindi potenzialmente maggiormente accettabili dalle parti in causa.

Il confronto e il dialogo tra editori e biblioteche nazionali, promosso nel gruppo di lavoro FEP/CENL, è proseguito negli anni, con l'intento di aggiornare il codice alle effettive esperienze messe in pratica nelle singole biblioteche nazionali, nonché alle varie normative nazionali ed europee di settore approvate nel frattempo.

¹ Si chiedeva agli editori di scegliere la tipologia di accesso alla loro pubblicazione elettronica su supporto fisico (CD-ROM) che ritenevano più in linea con la loro linea editoriale e la loro politica del copyright. Le possibilità andavano dalla semplice consultazione al down-load parziale, determinato o di libera scelta, di una pubblicazione, da una postazione controllata presso la sede della biblioteca.

La partecipazione degli editori e degli utenti non è stata massiccia. Va tenuto conto che in Italia nel 2000 l'editoria elettronica era ancora un fenomeno di nicchia, sia a livello di numero di editori che la praticavano che di interesse condiviso dell'utente medio, spesso poco pratico dello stesso uso del computer. Tuttavia la sperimentazione ha dato l'avvio alla stipula di accordi di deposito volontario con più di venti case editrici, specie afferenti alle Università, accordi tuttora in vigore.

Da questa costante attività di monitoraggio delle singole realtà normative ed economiche nazionali è dunque scaturita la Dichiarazione del Settembre 2005 che viene qui pubblicata. Innanzitutto noterei che dal termine di *Codice di comportamento per il deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche*² si è passati a quello di *Dichiarazione sull'avvio e lo sviluppo di procedure di deposito volontario per le pubblicazioni elettroniche*³.

Alla luce delle normative adottate da vari paesi il FEP e il CENL hanno inteso mettere a disposizione della comunità europea dei bibliotecari e degli editori una sorta di «dichiarazione di principi» con il proposito di agevolare la cooperazione tra i diversi portatori di interessi sia in quei paesi in cui la legislazione fosse già in vigore, sia in quei paesi che, non disponendo ancora di un piano nazionale per il deposito volontario, mancassero del tutto di esperienze nell'acquisizione e nell'accesso alle pubblicazioni elettroniche e necessitassero di utili precedenti concettuali e pratici.

La principale innovazione del nuovo accordo è data dal fatto che, mentre nella versione del 2000 le pubblicazioni elettroniche on-line venivano descritte in un allegato a parte, ora sono comprese nella Dichiarazione, contribuendo a pieno titolo alla definizione tout court di «pubblicazione elettronica».

Se infatti in molti paesi europei è ormai considerato pacifico che sia necessario includere nel deposito legale le pubblicazioni elettroniche off-line (ovvero registrate su supporti fisici), l'acquisizione delle pubblicazioni on-line, e in particolare di quelle cosiddette «dinamiche», che è tuttora tecnicamente problematica o troppo complessa da organizzare, raramente è stata oggetto di disciplina legislativa.

Solo in Gran Bretagna, in Norvegia e in Finlandia, infatti, le legislazioni nazionali hanno esplicitamente incluso le pubblicazioni on-line nel

deposito legale. In Gran Bretagna tuttavia ancora non si procede all'archiviazione delle pubblicazioni on-line di tipo dinamico per motivi di praticità.

In Germania e in Olanda specifici accordi con gli editori per il deposito volontario disciplinano la raccolta delle pubblicazioni on-line.

In Francia l'acquisizione delle pubblicazioni elettroniche on-line avviene ancora a livello sperimentale, a cura della biblioteca nazionale. Presto, grazie al regolamento di attuazione della nuova legge sul deposito legale (L. n. 106 del 2004 «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico») anche l'Italia, tramite la BNCF, sarà impegnata nell'assicurare, in via sperimentale, anche per le generazioni future il deposito e la conservazione nel lungo periodo dei documenti diffusi tramite rete informatica.

A dimostrazione del rapido evolvere della materia, pare opportuno soffermarsi sulle principali innovazioni del nuovo testo di accordo.

Rispetto alla versione del 2000 quella attuale tende a risolvere le eventuali controversie, circa l'attribuzione di una pubblicazione a una certa nazione o meno, non sulla sola base della «localizzazione geografica dell'editore». Nei casi in cui le edizioni siano state originariamente pubblicate all'estero, ma rese disponibili nel paese, esse saranno oggetto di deposito se sono «naturalmente riconducibili» al paese in questione e se contribuiscano a conservare il suo patrimonio culturale.

Inoltre la presente versione in modo del tutto nuovo, rispetto a quella precedente, indica nella Biblioteca Nazionale del Paese l'arbitro nella valutazione della rilevanza della pubblicazione per la conservazione del patrimonio culturale.

² *Code of practice for the voluntary deposit of electronic publications.*

³ *Statement for the development and Establishment of Voluntary Deposit Schemes for Electronic Publications.*

Un'attenzione più puntuale viene poi dedicata a quei paesi che, per gli esiti di un passato coloniale, vantano di fatto un bacino di utenza e di riferimento culturale più vasto di quello per così dire strettamente legato ai propri confini geo-politici. In tali casi l'interesse nazionale dovrà essere gioco-forza inteso in modo più elastico, estendendo le esigenze del deposito oltre che alla categoria degli editori nazionali anche a quella degli importatori.

Anche il concetto di pubblicazione viene aggiornato. Dalla definizione «neutra» di «atto di rendere pubblica l'informazione o la produzione intellettuale» si passa a quella di «documento capace di contribuire alla tutela e alla conservazione della cultura nazionale».

Non potrà definirsi pubblicazione il materiale disponibile su Intranet o su altri canali, privati o non aperti al pubblico. Si prevede tuttavia la possibilità che accordi nazionali contemplino il deposito dei pre-print resi pubblici.

Senza innovare rispetto al passato anche questa versione raccomanda che gli editori e i bibliotecari siano consapevoli della necessità di assicurare con il deposito la «consultabilità» di una pubblicazione elettronica ben oltre la sua durata di sfruttamento economico. Ciò deve valere altresì per le pubblicazioni elettroniche «dinamiche», quelle cioè soggette a un continuo aggiornamento: è infatti interesse degli studiosi conoscere anche lo sviluppo nel tempo e quindi la cumolazione (ad esempio di leggi, cataloghi ecc...) può non essere sufficiente di per sé se non conserva traccia delle versioni precedenti. Presupposto del deposito è l'instaurazione, tra tutte le parti in causa, di sinergie sulle migliori soluzioni tecniche che rendano possibile tale obiettivo (per es. tecniche di snap shot ecc.).

Per un equilibrio fra i diritti degli utenti e quel-

li degli editori, il testo che oggi esaminiamo afferma che occorre esonerare l'editore dal deposito laddove esso implichi delle «spese irragionevoli». La presente raccomandazione suggerisce di creare, come in Gran Bretagna, a cura della biblioteca depositaria una procedura di valutazione «dell'impatto economico» del deposito digitale⁴, per garantire che il problema non sia misconosciuto, senza diventare al contempo un facile alibi per gli editori.

La Dichiarazione non prende in considerazione il deposito legale di film, prodotti audio, e di prodotti di cartografia digitale⁴, in quanto molti Paesi hanno una legislazione apposita. La nuova legge italiana sul deposito legale, invece, prevede il deposito di tutti i prodotti digitali (sia diffusi su supporto informatico che tramite rete informatica), degli audiovisivi (documenti sonori e video) dei film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) e dei soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi a provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Per l'inclusione nel deposito dei prodotti elettronici di intrattenimento la Dichiarazione chiede di contemperare il criterio del luogo di edizione con l'affinità con la cultura nazionale di naturale riferimento.

Ai criteri già previsti nella precedente statuzione, ovvero la non inclusione di giochi per computer o software, oppure di pubblicazioni fatte circolare a solo uso privato o nell'ambito ristretto di una organizzazione, si aggiungono in questa versione le pubblicazioni:

- che non abbiano origini nazionali identiche a quelle della biblioteca stessa, o che non abbiano un legame naturale con il paese;
- che non contribuiscono a conservare il patrimonio culturale del paese;

⁴ Il testo anglosassone parla di «digital mapping products», che possono essere definite immagini grafiche bitmap che contengono collegamenti a più URL tramite aree sensibili sulle immagini. È possibile fare clic su diverse aree di una mappa digitale per passare alle diverse risorse di un sito.

- che consistano in duplicazioni di una pubblicazione a stampa dello stesso editore già depositata (salvo se la versione elettronica risulti sostanzialmente diversa e più ricca di contenuti).

In eccezionali circostanze si possono prevedere restrizioni al deposito bibliotecario o limitazioni o esclusioni all'accesso per determinati periodi, ove vi fossero esigenze degne di tutela specifica.

Le pubblicazioni elettroniche dovrebbero normalmente essere depositate nella forma in cui esse sono rese disponibili al pubblico, accompagnate da qualsiasi software a esse associato, manuale o documentazione che sia stato messo a disposizione del pubblico per consentirgli di poterlo consultare. Tuttavia a scopo di conservazione dovrebbe essere concordata tra biblioteche ed editori la possibilità di depositare le pubblicazioni in formati standard facilmente trasferibili su altri formati.

Il testo dà ormai per scontato, contrariamente al passato, che per pubblicazioni elettroniche debbano intendersi sia quelle on-line che quelle off-line, raccomandando per le seconde il deposito del supporto fisico su cui sono registrate, mentre per i documenti on-line, quali siti web o database dinamici, per esempio, potrebbe essere necessario prevedere appositi accordi (per esempio per il deposito annuale delle stesse su CD ROM).

Questa versione è più restrittiva della precedente e non dà più conto delle possibilità di accesso meno gradite agli editori, in quanto giudicate passibili di mettere maggiormente a rischio la tutela dei loro interessi economici: se non altrimenti specificato dagli editori, il livello di accesso automaticamente consentito è quello di un solo utente registrato per volta, dalle postazioni apposite della Biblioteca nazionale.

La Biblioteca, da parte sua, deve garantire l'utilizzo di postazioni prefissate, la registrazione dell'utente e la sicurezza della rete e deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure idonee a evitare usi impropri. Nel caso di biblioteche con diverse sedi o di paesi in cui esista più di una biblioteca di deposito, l'editore potrà scegliere se consentire l'accesso, con le stesse garanzie di cui sopra, a un solo utente per biblioteca, oppure in ciascuna delle sedi o in ciascuna delle biblioteche della rete. Nel caso italiano, prevedendo la legge il deposito presso le due Biblioteche Nazionali Centrali e presso due biblioteche regionali, l'accesso dovrebbe essere consentito a 4 utenti contemporaneamente, uno per ciascuno dei quattro diversi Istituti.

Infine l'uso della pubblicazione per la fornitura di documenti o per il prestito interbibliotecario potrà essere consentito dietro esplicita licenza dell'editore e dietro pagamento di una tariffa e/o di royalties fissate dall'editore stesso.

Conclusioni

Poiché è ancora lunga la strada per la soluzione dei problemi tecnici, variegate sono le soluzioni suggerite a livello locale nei vari paesi europei⁵ sia per il trattamento sia per l'utilizzo del digitale depositato: la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF), e altre 12 biblioteche nazionali su 25, effettuano una politica di accesso a un solo utente per volta da un terminale dedicato, mentre in Grecia, Norvegia e Russia (State library) il deposito digitale non è ancora aperto agli utenti. Nella maggior parte delle biblioteche la consultazione delle pubblicazioni digitali è gratuita ma occorre pagare in caso di down-loading su un floppy disk o di stampa del testo, anche se solitamente, si veda ad esempio la Gran Bretagna, le copie digitali pervenute per deposito legale non sono utilizzate per il servizio di document delivery. Inoltre rispetto al

⁵ Vedere «The European Library Handbook – Digital Depositing for Libraries and Publishers – The European Library office 2005».

deposito delle pubblicazioni più facilmente assimilabili ai tradizionali libri o seriali, si presenta particolarmente complesso il deposito dei siti web, che la legge n. 106 del 2004 prevede e al quale la BNCF si sta preparando attraverso la partecipazione a progetti europei e al Consorzio internazionale per la conservazione di Internet (IIPC). L'organismo è costituito dalle principali biblioteche nazionali europee e soprattutto da coloro che, da maggior tempo, sperimentano l'*harvesting* dello spazio web: la fondazione Internet Archive di San Francisco e il gruppo delle cinque biblioteche nazionali dei paesi nordici.

Nella maggior parte delle procedure sperimentali di acquisizione del digitale on-line, già attuate in Europa, sono infatti le stesse biblioteche ad effettuare la raccolta con procedura automatica, ma, considerate le difficoltà e i costi per gestire, rendere disponibile e conservare nel tempo, la massa di documenti presenti sul web, spetta al bibliotecario la responsabilità di effettuare la cernita di ciò che possa afferire o meno al patrimonio culturale nazionale. I bibliotecari dovranno saper interpretare e applicare i criteri di selezione idonei e dar conto della temperie culturale di un paese in un determinato momento storico.

Gli investimenti governativi dovranno indirizzarsi verso una maggiore qualificazione dei propri bibliotecari, oltre che verso una forte innovazione del concetto di servizio pubblico. Il servizio offerto dalle biblioteche nazionali non potrà limitarsi alla già complessa gestione del deposito, ma dovrà dotarsi di strumenti di monitoraggio delle necessità dei propri utenti e degli stessi editori, e pertanto dovrà anche

predisporre procedure di deposito semplici ed efficaci, e la messa a disposizione di rapporti statistici sull'esempio di quanto stanno già in parte attuando la British Library e la Biblioteca Reale Olandese.⁶

Uno dei meriti della Dichiarazione è quello di aver saputo indagare e indicare tutti i vantaggi della collaborazione tra biblioteche ed editori, ovvero tra i portatori dell'interesse culturale e di quello economico. Tuttavia il decollo definitivo dell'acquisizione delle pubblicazioni elettroniche on line dipenderà dalla disponibilità di una infrastruttura tecnologica capace di conservare nel lungo periodo la memoria digitale, mettendo le biblioteche nella effettiva possibilità di offrire agli editori il tangibile vantaggio, senza costi per loro, della diffusione delle loro pubblicazioni digitali e della conservazione nel lungo periodo dei loro archivi.

Per favorire la cooperazione tra biblioteche ed editori appare opportuno accogliere il suggerimento del comitato CENL/FEP di costituire gruppi di studio nazionale per la migliore applicazione della Dichiarazione alla realtà dei singoli paesi. A tal fine la BNCF sta promuovendo un gruppo informale, composto da bibliotecari e rappresentanti non solo degli editori, ma anche dei providers e dei webmasters affinché si possa avviare anche nel nostro paese una sperimentazione ampia che predisponga le procedure e le buone pratiche atte a consentire all'Italia di conservare quelle parti della sua cultura che vengono prodotte con il mezzo forse più affascinante, ma anche il più labile, che l'uomo abbia inventato per trasmettere il suo pensiero.

⁶ La Nazionale olandese, in particolare, nell'ambito del servizio di document delivery redige un rapporto circa il numero di pagine e dei titoli delle riviste elettroniche depositate. La Gran Bretagna raccoglie dati sui servizi offerti in un formato predisposto dall'editore Elsevier, ma con solo riguardo al materiale coperto da licenza commerciale.